

COMUNE DI RIVA DEL PO  
PROVINCIA DI FERRARA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE  
COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

ANNO 2020

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n.        del

INDICE

Articolo 1 - Ambito e applicazione.....	
Articolo 2 - Disciplina.....	
Articolo 3 - Determinazione dell'aliquota .....	
Articolo 4 - Soggetto Attivo.....	
Articolo 5 - Soggetto Passivo.....	
Articolo 6 – Versamento dell'Addizionale IRPEF.....	
Articolo 7 – Soggetti Responsabili.....	
Articolo 8– Disposizioni finali.....	

## **Articolo 1 – Ambito di Applicazione**

1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, disciplina le modalità di istituzione e variazione dell'aliquota dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni e del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale".

## **Articolo 2 – Disciplina**

1) Ai sensi dell'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, i Comuni possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, mediante l'adozione di apposito regolamento. Con lo stesso regolamento possono essere previste soglie di esenzione per i soggetti in possesso di specifici requisiti reddituali.

## **Articolo 3 – Determinazione dell'aliquota**

1) La variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere la misura massima stabilita dalla legge.

2) Per l'anno 2020 l'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita nella misura dello 0,75% annuo per le persone fisiche residenti nel territorio del Comune di Riva del Po;

3) L'aliquota di cui al punto 2. si intende confermata anche per gli anni successivi, salvo deliberazione adottata nei termini di legge.

4) Il termine per la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilito entro il termine stabilito da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

## **Articolo 4 - Soggetto attivo**

1) L'addizionale è dovuta al Comune di Riva del Po dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel comune stesso alla data stabilita dalla normativa vigente.

## **Articolo 5 – Soggetto passivo**

1) L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota indicata all'art. 3 al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

## **Articolo 6 – Versamento dell'Addizionale IRPEF**

1) Il versamento dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni e dall'art. 1, comma 143, dell L. 27/12/2006 n. 296.

## **Articolo 7 – Soggetti Responsabili**

1) Responsabile del procedimento di variazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Responsabile del Settore Tributi Unico Associato.

## **Articolo 8 – Disposizioni finali**

1) Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

2) Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2020.